



*Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali*

**DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE**  
**Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

**CONVENZIONE n.**

TRA

Il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali – Direzione generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di seguito denominata “Direzione generale”, domiciliata in Roma presso la sede del Ministero di Via Giorgio Ribotta n. 5, legalmente rappresentata dal Direttore generale p. t. ...., da una parte

e

l'Istituto ..... , di seguito denominato “Ente”, con sede in ..... Via ..... C.F. .... in persona del suo rappresentante legale ..... , domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, dall'altra parte

premessi

- che la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, stabilisce all'art. 3, comma 1, lett. c) che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata “Commissione”, istituita presso il Ministero lavoro, salute e politiche sociali predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
- che la Commissione ha stabilito nella lettera di invito del 19 giugno 2008 il piano di attuazione della citata normativa, individuando le finalità e caratteristiche generali del programma di ricerca;
- che la Commissione ha approvato con delibera del ..... 2008 il progetto “.....” presentato da codesto Ente per un finanziamento pari ad € ..... ;
- che la Commissione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. p) ha proposto al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali – Direzione generale della ricerca scientifica e

tecnologica, nella persona del suo Direttore generale o Dirigente da lui delegato, la stipula della relativa convenzione con codesto Ente per la realizzazione del progetto di ricerca;

quanto sopra premesso,

si conviene:

**Art. 1**

La presente convenzione regola l'affidamento da parte della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica all'Ente.....della ricerca ".....", coordinatore scientifico dott./prof. ...., che viene finanziata per un importo di € ..... (.....) con imputazione all'u.p.b. 3.1.1.0 – capitolo 3170.

**Art. 2**

L'Ente svolgerà la ricerca secondo la pianificazione riportata nel progetto esecutivo del programma di ricerca approvato dalla Commissione. Detto progetto fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria secondo il finanziamento concesso.

**Art. 3**

La ricerca avrà la durata di mesi..... (durata massima 24 mesi) ed inizierà entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della comunicazione dell'avvenuta formalizzazione nei termini di legge della presente convenzione.

L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con lettera firmata dal coordinatore scientifico.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel 1° e 2° comma del presente articolo comporta l'interruzione della procedura prevista nel successivo articolo.

**Art. 4**

La prima rata anticipata sarà pari al 40% del finanziamento totale di cui all'art. 1.

La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione di inizio della ricerca, di cui al precedente art. 3, con contestuale richiesta del pagamento della rata medesima.

Le successive rate ammonteranno complessivamente al 60% del finanziamento totale e saranno erogate per il 30% alla scadenza del primo anno e per il rimanente 30% a conclusione del progetto, previo quanto stabilito all'art.10 della presente convenzione.

**Art. 5**

Alla scadenza del primo anno, per il pagamento della seconda rata, l'Ente dovrà trasmettere alla Commissione una relazione esaustiva, curata e firmata dal coordinatore scientifico della ricerca, sullo stato d'attuazione complessivo della stessa non oltre 60 giorni dalla scadenza prevista. La documentazione inviata dalle unità operative non sarà sostitutiva della predetta relazione.

Nel caso in cui la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere lo stato di avanzamento della ricerca, la Commissione proporrà alla Direzione generale di attivare le procedure previste all'art.7, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta.

**Art. 6**

Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al programma. Tali modifiche, comunque, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo presente nel documento originario allegato al presente accordo. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'assenso della Commissione con nota a firma del rappresentante legale mentre le motivazioni saranno a firma del coordinatore scientifico della ricerca.

**Art. 7**

La Commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre indagini e verifiche durante lo svolgimento della ricerca e si avvale del supporto degli Uffici della Direzione generale.

**Art. 8**

Nel caso in cui l'Ente non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, la Commissione propone la sospensione dell'erogazione del finanziamento alla Direzione generale, che applica quanto previsto dall'art. 10. La sospensione del finanziamento verrà disposta anche con la mancata od irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Direzione generale ha l'obbligo di chiedere la restituzione delle somme erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca, compreso l'anticipo di cui all'art. 4.

**Art. 9**

Il termine della ricerca potrà essere prorogato dalla Commissione, per un periodo di norma non superiore a sei mesi e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, su formale, motivata e documentata richiesta dell'Ente, inoltrata dal coordinatore scientifico del progetto, da presentarsi non oltre i 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'art. 1.

**Art. 10**

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 30% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui al precedente artt. 3 e 9, l'Ente dovrà inviare alla Commissione una relazione conclusiva sui risultati raggiunti nello studio a firma del coordinatore scientifico della ricerca.

La succitata relazione dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, relative alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo concesso.

Nel caso che la relazione non sia considerata sufficiente per comprendere il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, la Commissione propone alla Direzione generale di attivare le procedure previste all'art.7 della presente convenzione, che dovranno comunque concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione scritta.

Ove, per cause imputabili all'Ente la consegna della relazione finale o di quelle relative alle annualità avvenga con ritardo rispetto alla prevista data di scadenza naturale o prorogata, saranno applicate automaticamente le seguenti penalità:

- per un ritardo superiore a sessanta giorni e fino a sei mesi, il 5% dell'importo totale;
- per un ritardo superiore a sei mesi e fino ad un massimo di un anno, il 10% dell'importo totale;
- per un ritardo superiore ai dodici mesi e fino a diciotto mesi, il 20% dell'importo totale;
- per ritardi superiori ai diciotto mesi la Commissione avrà la facoltà di chiedere la restituzione delle somme erogate risolvendo l'incarico della ricerca commissionata;

**Art. 11**

## **Allegato C**

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alle parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione della Commissione.

### **Art. 12**

Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto, stimato nel limite massimo di €..... (...../00), fuori del campo di applicazione IVA, ai sensi delle risoluzioni del Ministero delle finanze n. 430091 del 1° marzo 1990 e n. 550412 del 5 luglio 1989, ricade nella gestione del capitolo n. 3170 denominato "Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della sanità – della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali esercizio finanziario anno 2008.

### **Art. 13**

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione è vincolante per l'Ente all'atto della sottoscrizione, per la Direzione generale sarà tale solo dopo la formalizzazione nei termini di legge.

Le spese di registrazione ed oneri connessi sono a carico, ove dovuti o richiesti, dell'Ente.

Roma, lì

Per l'Ente  
prof.....

Per la Direzione generale  
dott .....

Per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di cui agli articoli 3,5,7,8,10 e 13.

Roma, lì .....

Per l'Ente  
prof. ....